

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1186

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARZANA, BALDASSARRE, BATTELLI, BECHIS, MASSIMILIANO BERNINI, BRESCIA, CHIMIANTI, CIPRINI, COMINARDI, DI BENEDETTO, D'UVA, LUIGI GALLO, RIZZETTO, ROSTELLATO, TRIPIEDI, VACCA, SIMONE VALENTE**

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola

*Presentata l'11 giugno 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non differenzia in alcun modo la normativa previdenziale relativa al comparto della scuola rispetto a quella degli altri settori del lavoro pubblico e privato.

Il comparto della scuola gode da sempre di una speciale decorrenza per i provvedimenti di collocamento a riposo, fissata nel 1° settembre di ciascun anno, per motivi legati alla continuità didattica,

indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti.

L'errore tecnico della cosiddetta « riforma Fornero », che ha comportato gravissime conseguenze per circa tremila lavoratori fra personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, è contenuto nella norma di salvaguardia, la quale esclude dai pesanti effetti della riforma i lavoratori che vantino requisiti maturati fino al 31 dicembre 2011: infatti, in essa non si è, purtroppo, tenuto conto della specificità lavorativa e pensionistica

del comparto della scuola, basata non sull'anno solare ma sull'anno scolastico.

Tutta la normativa vertente in materia pensionistica, antecedente alla riforma Fornero, ha sempre tenuto conto di tale specificità.

Infatti da un lato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, all'articolo 1, comma 1, stabilisce la cessazione dal servizio nel comparto della scuola « all'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata »; dall'altro la legge n. 449 del 1997, all'articolo 59, comma 9, statuisce che « Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno ».

Sul tema è da ricordare, inoltre, la tutela offerta dall'articolo 1, comma 6, lettera *c*), della legge n. 243 del 2004; dall'articolo 1, comma 5, lettera *d*), della legge n. 247 del 2007; dall'articolo 12, comma 1, lettera *c*), e comma 2, lettera *c*), del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010; l'articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.

In virtù del combinato disposto delle norme sopra richiamate, il personale scolastico, che poteva vantare requisiti maturabili al 31 dicembre 2011, era già in pensione, o avrebbe comunque potuto ottenerla indipendentemente dalla « norma di salvaguardia » della riforma Fornero.

Al medesimo riguardo, nel febbraio 2012, le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato della Repubblica, seguendo l'indirizzo del Governo Monti allora in carica, respinsero a maggioranza l'emendamento 6.51 al disegno di legge n. 3124 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di ter-

mini previsti da disposizioni legislative), che recepiva l'ordine del giorno n. 9/4865-AR/79, approvato alla Camera dei deputati, con il quale, in relazione alla maturazione dei requisiti per il pensionamento sulla base della normativa previgente, si impegnava il Governo ad adottare misure volte a differire al 31 agosto 2012 il termine iniziale del 31 dicembre 2011 previsto dalla riforma Fornero.

Contrariamente, invece, nel luglio 2012 la Commissione Bilancio del Senato, in occasione della discussione del disegno di legge n. 3396 (Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), approvò l'emendamento 14.1000, che introdusse la data del 31 agosto 2012 quale termine utile per accedere al trattamento pensionistico secondo le norme previgenti, limitandone però l'applicazione ai soli docenti in esubero ed escludendo i docenti non in esubero e tutti i non docenti.

Omettendo di applicare, come sarebbe stato giusto e costituzionalmente legittimo, le norme speciali vigenti per il comparto della scuola, la riforma Fornero ha prodotto una grave ingiustizia e ha messo in gravi difficoltà il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Infatti, molti docenti del settore, nonché personale amministrativo, tecnico e ausiliario, al fine di ottenere la sospensiva relativamente all'efficacia delle determinazioni contenute nella circolare del suddetto Ministero n. 23 del 12 marzo 2012, si sono rivolti al giudice amministrativo.

D'altronde, il tribunale di Siena, sezione lavoro, ha rilevato che la riforma Fornero « non tiene conto della specificità del settore scolastico » e ha ritenuto « rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale », rimettendo al giudizio della Corte costituzionale le relative disposizioni.

E ancora, il tribunale di Roma, sezione lavoro, in provvedimento dello scorso mese di agosto « accerta il diritto dei ricorrenti a essere collocati in quiescenza

dal 31 agosto 2012, con trattamento pensionistico dal 1° settembre 2012 ».

Nonostante ciò, oggi la questione viene elusa a causa di asseriti problemi legati a coperture finanziarie e a dati non certamente conformi al vero, giacché il differimento dal 31 dicembre 2011 al 31 agosto 2012, come si dirà, avrebbe evidentemente effetti positivi.

In occasione della discussione del disegno di legge di stabilità per il 2013 presso la Camera, venne affermato dall'allora Sottosegretario di Stato Polillo che la proposta di sanare questo problema, « pur affrontando una giusta questione, risulta comportare un onere finanziario di notevole entità ». Egli riteneva evidentemente che il rinvio potesse riguardare un numero di 7.000 lavoratori, laddove i dati riportati dall'anagrafe del personale della scuola del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca determinano in 3.500 unità i lavoratori interessati al differimento in questione, ridimensionando non di poco le preoccupazioni sulle conseguenze finanziarie della misura.

Il Governo Monti, calcolando l'effetto finanziario su 7.000 unità, aveva stimato « maggiori oneri per circa 56 milioni di euro per l'anno 2013 (per l'operare comunque del regime delle decorrenze), 156 milioni di euro per il 2014, 350 milioni di euro per il 2016 ». Questi calcoli sono del tutto contestabili, si può in buona coscienza affermare che il personale alla fine della carriera viene sostituito da neo-assunti la cui retribuzione è molto inferiore: le minori uscite andrebbero a coprire in larga misura i maggiori esborsi dovuti al pagamento delle pensioni del personale anziano che va in quiescenza.

Nello specifico, considerato che lo stipendio medio lordo annuo del personale anziano che andrebbe in pensione si può stimare nell'ordine di 35.000 euro annui, poiché i soggetti interessati sono 3.500, il minore costo per stipendi a carico dello Stato sarebbe pari a euro  $3.500 \times 35.000 = 123$  milioni di euro, ai quali vanno aggiunti gli oneri fiscali e previdenziali per un totale complessivo di 197 milioni di euro.

Lo stipendio medio *pro capite* dei neo-assunti può valutarsi in 22.000 euro, che, moltiplicati per 3.500 e tenuto conto degli oneri aggiuntivi, comporterebbero per lo Stato un esborso complessivo di 123 milioni di euro. Il risparmio netto per lo Stato, su base annua, sarebbe pari a  $197$  milioni  $- 123$  milioni = 74 milioni di euro.

Per quanto riguarda il costo delle pensioni del personale anziano, è realistico affermare che la pensione lorda di un insegnante sia pari al 70 per cento dello stipendio lordo percepito quando è in servizio. Ne consegue che i maggiori esborsi per pensioni, su base annua, sono stimabili nel 70 per cento di 123 milioni, ossia 86 milioni di euro.

La copertura finanziaria per questi 86 milioni di euro di maggiore spesa si ottiene per 74 milioni dai risparmi predetti, quindi resterebbe da trovare la copertura finanziaria per soli 12 milioni di euro annui.

I fabbisogni necessari riguarderebbero la copertura dei quattro mesi finali del 2013, di un'annualità intera (2014) e di otto mesi del 2015, poiché si stima che mediamente entro il 2015 il personale in questione comunque andrebbe in pensione con le nuove norme. Dunque il fabbisogno complessivo è di 4 milioni + 12 milioni + 8 milioni = 24 milioni di euro.

Pertanto il fabbisogno medio annuo di 119 milioni di euro, indicato dalla Ragioneria generale dello Stato, è lontano da una realistica valutazione.

Inoltre il differimento richiesto, oltre a garantire il rispetto della specificità della condizione del personale della scuola e, conseguentemente, l'equità di trattamento tra tutti i lavoratori in relazione ai requisiti per il pensionamento, consentirebbe di incrementare le immissioni di docenti giovani all'interno della scuola, riducendo l'annosa questione del precariato e abbassando l'età media degli insegnanti italiani, che sono tra i più anziani d'Europa.

Con la presente proposta di legge si intende modificare l'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, differendo al

31 agosto 2011 il termine per maturare il requisito contributivo sulla base della normativa antecedente alla riforma Fornero.

Resta inteso che resterà ferma la maturazione del requisito anagrafico dei sessanta anni di età, come stabilito dall'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, secondo quanto ribadito nella circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 100 del 29

dicembre 2010, nella quale si legge: « Si ricorda preliminarmente che, per il 2011, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243 del 2004, come novellato dalla legge n. 247 del 2007, per il personale della scuola i requisiti necessari per l'accesso al trattamento di pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché maturati entro il 31 dicembre ».

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).*

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ».

## ART. 2.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg. ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0005430\*